



# Città di Segrate

ORDINANZA SINDACALE					
SETTORE/DIREZIONE	AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO				
SEZIONE	AFFARI GENERALI				
ORDINANZA N°	7	Data num.	19/03/2020	Pag. totali	2
Tipologia ordinanza	contingibile e urgente ai sensi dell'art. 54 comma 2 del D.Lgs. 267/00				
Proponente	SINDACO				

**Oggetto:** Chiusura Cimitero, Orti pubblici, Aree cani e divieto di utilizzo delle panchine pubbliche.

## IL SINDACO

**Richiamata** la precedente ordinanza Sindacale n. 6 del 13.03.2020 ad oggetto chiusura immediata parchi pubblici e altre misure urgenti di contenimento del COVID – 19;

**Considerato** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale sia, in particolare, all'interno del territorio della Città Metropolitana di Milano;

**Dato atto che** nel DPCM 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale, ossia *“di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”*;

**Considerato che** lo stesso DPCM pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

**Considerato che**, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Segrate ed allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare ulteriori misure coerenti con le impostazioni e gli obiettivi dei DPCM citati, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9;

**Ritenuto**, quindi, di disporre, ad integrazione della suddetta ordinanza sindacale n. 6/2020 e per le stesse ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, la chiusura al pubblico, sino a nuova e diversa disposizione, del Cimitero comunale, degli Orti pubblici, e delle Aree cani, nonché di inibire o vietare l'accesso alle aree di potenziale assembramento normalmente aperte al pubblico impedendo l'uso delle panchine ivi installate;

**Richiamato** i commi IV e VI, dell'art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267;

**Ravvisato** pertanto che non sono state prese misure in merito da parte di altri organi sovraordinati al Comune di Segrate e che quanto di seguito ordinato non si colloca nelle misure contrastanti alle già in vigore norme in argomento, giusto disposto dall'Art. 35 del D.L. 09/2020.

## ORDINA

Ente certificato:



Iso 9001:2015

Palazzo Comunale  
via I Maggio 20090 - Segrate  
Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751  
segrate@postemailcertificata.it

C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150



Ad integrazione della precedente ordinanza sindacale n. 6 del 13.03.2020 e sino a diversa disposizione:

1. La chiusura immediata al pubblico del Cimitero Comunale di via Morandi;
2. La chiusura degli orti pubblici dati in assegnazione;
3. La chiusura di tutte le aree cani;
4. Di inibire o vietare l'accesso alle aree pubbliche di potenziale assembramento impedendo l'uso delle panchine ivi installate;
5. Di prorogare, salva diversa disposizione, la scadenza dei divieti di cui all'ordinanza sindacale n. 6/2020;

## DISPONE

**Che** la materiale chiusura avvenga a cura del settore territorio o delle ditte esterne, dallo stesso settore incaricate, mediante la posa di idonei mezzi atti ad impedire o intimare il divieto di accesso;

**Che** sia data ampia pubblicità mediante la diffusione sul Sito Internet Comunale, nonché attraverso gli organi di comunicazione e social network, a cura dell'Ufficio Comunicazione Comunale;

**Che** la presente ordinanza venga:

- pubblicata all'albo pretorio;
- venga trasmessa al Comando di Polizia Locale ed alla Stazione Carabinieri di Segrate;
- trasmessa alla Prefettura di Milano;

## AVVERTE

- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, che il mancato rispetto degli obblighi di cui il presente decreto è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale, come previsto all'art.3 comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6;

- Che ai sensi dell'art.3 della L. 241/90, avverso il presente provvedimento potrà essere esentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg., termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo del Comune.

- Che sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine.

A chiunque spetti è fatto obbligo di darne osservanza.

IL SINDACO  
Paolo Giovanni Micheli

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 D.Lgs 07/03/2005 n.82)*